

Civile Sent. Sez. 2 Num. 11599 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: GUIDA RICCARDO
Data pubblicazione: 28/04/2026

COMUNIONE

SENTENZA

sul ricorso n. 11710/2019 proposto da:

OBERTI MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Guglielmetti (GGLBRN55P02Z133E), dall'avvocato Giuseppe Chironi (CHRGPP59P26A388Q) e dall'avvocato Gianluca Borghi (BRGGLC65B17F205B).

- Ricorrente, controricorrente incidentale –
contro

SERRA CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Pietro Mazzucco (MZZMPT52H27I480V) e dall'avvocato Giovanna Raffo (RFFGNN70H61C621U).

- Controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1492/2018 depositata il 04/10/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 20 novembre 2025.

Udito il Sostituto Procuratrice Generale Alberto Cardino, il quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Udito l'avvocato Bruno Guglielmetti.

Udito l'avvocato Giovanna Raffo.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1686 del 2014, pronunciando sulla domanda di Maria Luisa Oberti di divisione dei beni in comunione con l'ex coniuge Carlo Serra, dichiarò che l'immobile sito in Comune di Vobbia (località Alpe), acquistato dal convenuto nel 1983, non era caduto in comunione legale e che, invece, era in comunione la casa coniugale di via Robino 87/11, Genova, acquistata nel 1990, della quale dispose la divisione, rimettendo la causa sul ruolo per la conseguente vendita del bene.

2. Decidendo sull'appello principale di Serra e su quello incidentale di Oberti, la Corte d'appello di Genova, ha respinto quello incidentale di Oberti, confermando che non era in comunione l'immobile di Vobbia, e, in parziale accoglimento di quello principale di Serra, ha dichiarato Maria Luisa Oberti tenuta al pagamento *pro quota* in favore di Serra dei frutti civili per il godimento esclusivo dell'ex casa coniugale di via Robino 87/11, con decorrenza dalla data del provvedimento di revoca dell'assegnazione all'originaria attrice dell'immobile e a rimborsare all'appellante principale il 50% delle imposte e tasse dal medesimo pagate per la casa di Genova.

3. Avverso la sentenza d'appello, Maria Luisa Oberti ha proposto ricorso per cassazione principale, con due motivi, cui ha resistito Carlo Serra, con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, con un motivo, cui Oberti ha replicato con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 15425/2025, emessa nell'adunanza camerale del 10/04/2025, la S.C., in diversa composizione, ha rinviato la causa in pubblica udienza in ragione del rilievo nomofilattico del secondo motivo di ricorso principale, con cui è denunciata la violazione dell'art. 179 comma 2 c.c. in base al quale, affinché gli immobili acquistati in costanza di matrimonio siano beni personali e siano esclusi dalla comunione legale, la stessa esclusione deve risultare dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge, pur quando quest'ultimo, nell'atto stesso, sia tra i venditori. Il motivo denuncia altresì la violazione dell'art. 2729 c.c.

In prossimità di questa pubblica udienza, il PM ha depositato una memoria nella quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo (nei limiti di cui in motivazione) e del secondo motivo del ricorso principale, e il rigetto del ricorso incidentale.

La difesa del controricorrente ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso principale di Oberti denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1148, 1102, 192 e 194 c.c.

La premessa della censura è che la Corte d'appello, in accoglimento del motivo di gravame con il quale Serra lamentava l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla sua domanda riconvenzionale subordinata di condanna dell'attrice al pagamento del 50% dei frutti civili dell'immobile di via Robino 87/11, ex casa coniugale, in comunione legale tra i coniugi, assegnata alla moglie nel giudizio di separazione, ha condannato la stessa al pagamento dei detti frutti civili con decorrenza dalla data (03/11/2006) del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

La ricorrente sostiene che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, l'uso esclusivo del bene comune, da parte di uno dei comproprietari, nei limiti dell'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre

alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o che abbiano acconsentito a tale uso in modo certo e inequivoco, sicché l'occupante è tenuto al pagamento dei frutti civili soltanto se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro concesso.

In ultima analisi, la ricorrente sottolinea che, al più, i frutti civili sarebbero dovuti all'altro comproprietario non già, come afferma la sentenza impugnata, a decorrere dal giorno (03/11/2006) della revoca dell'assegnazione alla stessa Oberti della casa coniugale, ma dal giorno della domanda di rimborso dei frutti civili del convenuto, il quale l'aveva proposta nella comparsa di costituzione e di risposta, depositata il 26/04/2012, nell'ambito del giudizio di divisione promosso dall'ex coniuge.

2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 179 comma 2 c.c. e dell'art. 2729 c.c.

La Corte d'appello ha respinto l'appello incidentale di Oberti, la quale lamentava che il Tribunale avesse escluso dalla massa dei beni da dividere l'immobile di Vobbia, con la motivazione che l'attrice aveva partecipato alla vendita, in qualità di comproprietaria, con ciò manifestando il proprio assenso a voler considerare l'atto di acquisto da parte del coniuge Serra estraneo al regime della comunione. E questo, rimarcava l'appellante incidentale, malgrado l'assenza nell'atto di una dichiarazione di Serra di voler acquistare l'immobile per un uso strettamente personale, con denaro proprio, e benché la partecipazione all'atto da parte di Oberti avesse causa nel suo ruolo di co-venditrice.

Per il giudice d'appello (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza): «*Il primo giudice ha esaminato attentamente la questione ed ha valutato che è pur vero che manca la dichiarazione espressa del coniuge, tuttavia Maria Luisa Oberti ha partecipato all'atto come uno dei*

venditori, traendo da tale circostanza la corretta e condivisibile conclusione secondo cui la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto in veste di venditore sia più che equivalente alla dichiarazione resa ai fini dell'art. 179 comma 2 c.c. ed integri sia gli estremi di una confessione dell'uso personale sia, dato il ruolo di venditore, anche la manifestazione di una volontà adesiva a tale uso. Ha altresì aggiunto, per respingere la domanda della Oberti, che nessun elemento di prova era stato addotto per smentire l'uso personale dell'immobile». La sentenza (ibidem, pag. 11) aggiunge che: «Il fatto che Serra non abbia effettuato alcuna dichiarazione di voler acquistare l'immobile per uso strettamente personale con denaro proprio e che la Oberti abbia partecipato all'atto nella qualità di comproprietaria di un sesto non paiono circostanze rilevanti proprio in considerazione del ruolo contrapposto che le odierne parti hanno avuto nell'atto. Appare in realtà poco conforme alla logica ipotizzare, senza alcun altro elemento concreto su cui fare affidamento, che chi assume la qualità di venditore voglia in realtà acquisire per effetto dell'istituto della comunione legale. Neppure appare convincente l'ipotesi di un'acquisizione delle altre quote, con esclusione della sua, in mancanza di esplicita dichiarazione e comunque perché procedura alquanto contorta rispetto alla più semplice cessione delle sole quote di comproprietà dei terzi. Il silenzio manifestato di fronte a questa problematica appare altamente significativo della volontà di cedere, escludendo cioè dalla comunione l'immobile acquistato dal marito».

Nell'ottica della ricorrente, il ragionamento dei giudici di merito collide sia con le prescrizioni dell'art. 179 comma 2 c.c., sia con i principi enunciati dalla S.C. in materia di prova logica, posto che gli unici dati certi sono che l'acquirente Serra non ha fatto alcuna dichiarazione espressa e che la stessa Oberti era presente all'atto. Sicché, conclude quest'ultima, non è conforme a diritto l'esclusione

dalla comunione legale dell'immobile fondata sui seguenti elementi: (i) partecipazione di Oberti all'atto come parte venditrice; (ii) attribuzione a tale partecipazione di un valore "più che equivalente" alla dichiarazione da rendere ai fini dell'art. 179 comma 2 c.c., integrante: (a) gli estremi di una confessione circa l'uso personale del bene da parte di Serra; (b) alla luce della qualità di parte venditrice di Oberti, la volontà adesiva della stessa rispetto a tale uso personale da parte del compratore.

3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, Carlo Serra deduce la violazione dell'art. 191 comma 2 c.c. e degli artt. 2 e 3 della legge 6 maggio 2015 n. 55: la sentenza sarebbe errata lì dove afferma che l'immobile di via Robino 87/11 era in comunione, in ragione del fatto che, quando esso fu acquistato (il 07/03/1990), nonostante il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 13/06/1989 che autorizzava i coniugi a vivere separati, questi ultimi erano ancora in regime di comunione legale dato che la sentenza di separazione giudiziale era passata in giudicato in epoca successiva, ossia nel 1998.

Ad avviso del ricorrente incidentale, infatti, trova applicazione il novellato art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall'art. 2 della legge n. 55 del 2015, che stabilisce che, nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del Tribunale li autorizza a vivere separati – il che, come sopra anticipato, è avvenuto il 13/06/1989 – posto che, a norma dell'art. 3 della stessa legge, le nuove disposizioni (compreso l'art. 2) si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima (26/05/2015), anche nel caso in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

E questo perché, scandisce il ricorso incidentale (vedi pagg. 17-18), «[l']art. 2 della legge 55/2015 si applica [...] ai procedimenti divisionali *in corso* – nel 2015 non solo nel caso in cui il procedimento di separazione – giudiziale – presupposto si è ampiamente definito, *ma anche* nei casi in cui è ancora pendente alla data di entrata in vigore della suddetta legge».

4. L'unico motivo di ricorso incidentale, dal cui esame occorre prendere le mosse per priorità logica, è infondato.

È orientamento consolidato della Corte (vedi Sez. 1, Ordinanza n. 4492 del 19/02/2021, Rv. 660514 - 02) che, in materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 2015, con la quale è stato anche modificato il momento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 c.c., laddove dispone l'applicazione della novella "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", non opera per i giudizi di divisione della comunione "de residuo" già pendenti al momento dell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

Sotto altro profilo, è corretta l'osservazione, nella memoria del (vedi pag. 2) del PG, secondo cui: *«l'art. 3, comma 2, l. 55/2015, ha stabilito che la modifica suddetta si applicava anche ai procedimenti in corso alla data del 26.5.2015. Ma tale presupposto non sussiste nel caso di specie, in cui il procedimento di separazione, a tale data, era già longè et ultra concluso. È da escludersi che la norma transitoria suddetta abbia voluto rimettere in gioco le cause di scioglimento della comunione legale governate dal testo precedente dell'art. 191 c.c., e oggetto di procedimenti ormai definiti, facendole retroagire alla precedente data dell'ordinanza presidenziale. Ciò vorrebbe dire rimettere in discussione gli effetti promananti da procedimenti*

conclusi e da sentenza passate in giudicato, in frontale contrasto con quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, l. 55/2015, ove si parla di procedimenti in corso e procedimenti pendenti. I procedimenti in corso cui fa cenno l'art. 3, comma 1, citato, sono i procedimenti di separazione e di divorzio, gli unici disciplinati dalla l. 55/2015, e non ogni altro procedimento pendente fra le parti. Men che mai un eventuale procedimento di divisione giudiziale dei beni precedentemente ricadenti nella comunione legale dei beni. Ne consegue che lo scioglimento della comunione legale si ebbe soltanto nel 1998 e che gli immobili precedentemente acquistati, salvo il ricorrere di cause specifiche di esclusione da tale regime patrimoniale, vi ricaddero».

Nella fattispecie concreta in esame è pacifico e non controverso, da un lato, che il giudizio di divisione è stato promosso prima dell'entrata in vigore della legge n. 55 del 2015, dall'altro, che la sentenza di separazione è passata in giudicato nel 1998, molti anni prima dell'intervento nella nuova normativa del 2015.

A ciò consegue che la pretesa di Serra di applicare lo *ius superveniens* (quale istanza formulata per la prima volta in questa sede di legittimità) è priva di fondamento poiché la nuova versione dell'art. 191 c.c. è applicabile soltanto ai procedimenti di separazione in corso alla data di entrata in vigore della novella del 2015, lì dove il procedimento di separazione delle parti risultava concluso in data ampiamente anteriore (vedi, in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 28605 del 13/10/2023, punto 2.2. del "Considerato in diritto").

5. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

La condanna di Oberti al pagamento dei frutti civili dell'immobile di via Robino 87/11 a partire dal momento della revoca dell'assegnazione esclusiva della casa coniugale all'attrice è in contrasto con il principio di diritto – che il Collegio condivide e al

quale intende dare continuità – secondo cui, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (vedi Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023, Rv. 667639 – 01, che, in applicazione del principio, ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile).

Nel dettaglio, è stato chiarito (vedi Cass. n. 28605/2023, cit.) che, in caso di scioglimento della comunione legale avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non da un momento anteriore, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.

Rileva il Collegio che è privo di riscontro e non documentato l'argomento, prospettato dal difensore di Serra nel corso della discussione in pubblica udienza, secondo cui quest'ultimo avrebbe proposto la domanda di rimborso dei frutti civili ben prima di reiterarla nel presente giudizio, e più specificamente nel giudizio di

separazione personale dei coniugi, e la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile in quella sede.

Conclusivamente, il giudice di rinvio dovrà riesaminare questo profilo della causa attenendosi ai principi sopra richiamati.

6. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.

La giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, ha compiutamente illustrato le modalità attraverso le quali, a norma dell'art. 179 c.c., il coniuge acquista "beni personali".

Le sezioni unite, con un'importante decisione (vedi la sentenza n. 22755 del 28/10/2009, Rv. 610085 - 01) hanno affermato che, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato.

Questa prima decisione ha inaugurato un filone giurisprudenziale (vedi, tra le altre, Cass. nn. 18114/2010, 11668/2018, 26981/2018, 29342/2018), arricchito da una recente pronuncia (vedi Sez. 2, Ord. n. 35086 del 29/11/2022, Rv. 666320 - 01 e giurisprudenza ivi

indicati, in connessione con Sez. 2, Ord. n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942 - 01) la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *«[n]el caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio».*

Fissate le coordinate normative e giurisprudenziali della fattispecie all'attenzione del Collegio, è evidente l'errore di diritto commesso dalla Corte d'appello, la quale, condividendo la pronuncia di primo grado, afferma che Serra ha acquistato a titolo esclusivo l'immobile di Vobbia, benché non abbia reso la dichiarazione ex art. 179 c.c. circa la natura personale dell'acquisto, per il solo fatto che all'atto di vendita ha partecipato la moglie, Maria Luisa Oberti, quale co-venditrice dell'immobile, dovendosi a tale partecipazione attribuire un significato equivalente a quello della dichiarazione ex art. 179 comma 2 c.c., nonché, per un verso, il valore di una confessione circa l'uso personale del bene (da parte del coniuge compratore), e quello di manifestazione di una volontà adesiva a tale uso, per altro verso.

Rileva il Collegio che, in base al chiaro significato letterale all'art. 179 comma 2 c.c. - che stabilisce che è necessario che l'esclusione

del bene immobile dalla comunione *“risulti dall’atto di acquisto se di esso sia parte anche l’altro coniuge”* – ai fini dell’esclusione del bene dalla comunione è imprescindibile che, nell’atto di acquisto, il coniuge non acquirente dichiari espressamente che l’acquisto dell’altro coniuge è a titolo personale.

La sentenza non collima con i principi in tema di prova presuntiva dell’art. 2729 c.c.; infatti, Cass. n. 17457 del 2007 e, successivamente, Cass. n. 19485 del 2017 e, quindi, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, tra le altre, Cass. n. 19856/2024), hanno spiegato che *«la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza»*.

Nella specie, la Corte di Genova svolge un ragionamento inferenziale fallace (cioè, privo di coerenza logica) lì dove attribuisce alla partecipazione all’atto di vendita di Oberti (quale co-venditrice) il valore giuridico di un’implicita dichiarazione, da parte della stessa,

circa la natura personale dell'immobile di Vobbia acquistato dal marito.

Rileva la Corte che, in realtà, il motivo della partecipazione all'atto di Oberti risiede nel suo ruolo di co-venditrice, ragion per cui, al contrario di quanto afferma il giudice di merito, tale partecipazione non deve e non può essere equiparata, sul piano dell'efficacia giuridica, alla dichiarazione dell'"altro coniuge" di assenso all'acquisto personale del coniuge acquirente, né può esonerare il coniuge compratore dalla necessità di rendere nell'atto di compravendita la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. sulla natura dei beni immobili o sulla loro destinazione.

Ne consegue che, cassata *in parte qua* la sentenza impugnata, al giudice di rinvio è demandato il compito di (ri)esaminare i fatti di causa attenendosi al seguente principio di diritto: *«nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, consistente in una compravendita a cui l'altro coniuge partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessaria, per un verso, la dichiarazione, nell'atto, del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi delle lettere c), d), f) del primo comma dell'articolo 179, per altro verso, la dichiarazione, resa nell'atto dal coniuge (co-venditore) non acquirente, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene. La dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere il bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla*

comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c.».

7. In definitiva, il ricorso principale è accolto, quello incidentale è respinto, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice *a quo*, anche per le spese del giudizio di cassazione.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale, e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 20 novembre 2025.

Il Consigliere est.
Riccardo Guida

La Presidente
Milena Falaschi